

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **57/1981** (ECLI:IT:COST:1981:57)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **13/11/1980**; Decisione del **25/03/1981**

Deposito del **07/04/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16056 16057**

Atti decisi:

N. 57

ORDINANZA 25 MARZO 1981

Deposito in cancelleria: 7 aprile 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 15 aprile 1981.

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di amnistia e indulto) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Giuseppe ed altro, iscritta al n. 1014 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 1980;

2) ordinanza emessa il 21 novembre 1979 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di De Silvestro Bruno ed altro, iscritta al n. 1028 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 1980;

3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Mazzocco Zelindo, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1980;

4) ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Pretore di Feltre nel procedimento penale a carico di Patrioli Eitel, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980;

5) ordinanza emessa il 12 dicembre 1979 dal Pretore di San Donà di Piave nel procedimento penale a carico di Pavanetto Antonio, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con cinque ordinanze emesse rispettivamente il 7 e 21 novembre 1979 dal pretore di Pieve di Cadore, il 19 ottobre 1979 dal tribunale di Belluno, il 6 e 12 dicembre 1979 dai pretori di Feltre e di San Donà di Piave, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma n. 2 (indebolimento permanente di un senso o di un organo) e dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen. (lesioni personali gravissime); per il dubbio che ciò realizzi un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che rientrano nell'ambito della amnistia.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della Costituzione e la inammissibilità in riferimento all'art. 24 della Costituzione per assoluta carenza di motivazione;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati ulteriori profili né adottati nuovi argomenti sostanziali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con le

ordinanze descritte in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della predetta norma sollevata con le medesime ordinanze in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.